



-4454/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Pagamento di debito del terzo. Inefficacia ex art.64 l.f.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - R.G.N. 25387/2009
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Cron. 4454 C.I.
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - Rep. /
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - Ud. 26/11/2015
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25387-2009 proposto da:

MOCCIA IRME S.P.A. , in  
 persona del legale rappresentante pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in ROMA, V ,  
 ;  
 ),

2015

giusta procura a margine del ricorso;

1947

- ricorrente -

**contro**

FALLIMENTO DELLA IGM S.A.S. DI

in persona del Curatore

h

1  
)  
)

, giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**


avverso la sentenza n. 1407/2009 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato che  
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ;  
, con delega, che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il  
rigetto del quarto motivo di ricorso ed assorbimento  
o inammissibilità dei restanti motivi.



### Svolgimento del processo

Il Fallimento della s.a.s. IGM di Gianfranco Maggiò (fallimento dichiarato con sentenza del 16/12/96), agiva nei confronti della Moccia Irme s.p.a., per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art.67, 1° comma n.2 l.f. dell'atto di cessione dalla società *in bonis* alla convenuta, di parte del maggior credito vantato nei confronti del comune di Cerreto Sannita per la realizzazione di opere in appalto per l'importo di lire 218.657.841, nella sussistenza delle condizioni di legge; in subordine, chiedeva la dichiarazione di inefficacia del medesimo atto, ex art.64 l.f.

La convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 13/2/07, accoglieva la domanda del Fallimento.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 10-27 aprile 2009, ha rigettato l'impugnazione della soc. Moccia Irme, rilevando in particolare che l'appellante, né in primo né in secondo grado, aveva provato la natura onerosa della cessione, da ritenersi a titolo gratuito, in quanto adempimento di un debito non della IGM e/o di una società del Raggruppamento temporaneo di imprese di cui IGM era divenuta capogruppo dopo Impregima, ma di un soggetto terzo, Sannio Strade scarl; che era infondato il motivo

d'appello relativo alla prova della *inscientia decoctionis*, atteso che, fronte della produzione della Curatela di protesti ed articoli di giornale, la parte appellante si era limitata ad invocare la pretesa solidità del gruppo Maggiò, quando risultava dalla stampa, non solo locale ma di rilevanza regionale, lo stato di crisi, ben conoscibile dall' appellante, operante nello stesso ambito regionale; che i protesti si riferivano alla Impregima, ma era pacifico che questa, pochi mesi prima della cessione di cui si tratta, aveva trasferito la propria azienda ad IGM, con i suoi debiti e le situazioni rilevanti.

Ricorre avverso detta pronuncia la società Moccia Irme, con ricorso affidato a quattro motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.67, 1° comma n.2 l.f., per essere stata revocata la cessione di credito che non ha funzione solutoria, in quanto adempimento di un debito altrui e, nella specie, per non avere IGM in bonis, né in proprio né quale mandataria dell'Ati costituita da Impregima e successivamente dall'avente causa IGM con le società

Comapre, Edil Labor e Siap, estinto un debito proprio o dell'Ati, ma del terzo Sannio Strade, ex art.1180 c.c., da cui la mancanza della funzione solutoria.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente si duole, in subordine, del vizio di motivazione, ravvisabile nella carente disamina della natura giuridica dell'atto impugnato, costituente adempimento del terzo e quindi privo della funzione solutoria richiesta dall'art.67, 1° comma n.2 l.f. , rilevando il richiamo da parte della Corte d'appello alla gratuità dell'atto, irrilevante.

1.3.- Col terzo, in subordine, censura la pronuncia impugnata per la ritenuta insussistenza della prova della *inscientia*; le notizie di stampa erano relative alla provincia di Caserta e successive alla cessione, quanto ai protesti, la parte non era a conoscenza del trasferimento dell'azienda da Impregima ad IGM da cui l'ininfluenza degli stessi.

1.4.- Col quarto, denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.64 l.f. in rapporto all'art.1180 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la cessione di credito atto a titolo gratuito, andando in contrario avviso alla giurisprudenza di legittimità, occorrendo anche lo spirito di liberalità, e per risultare, dalla stessa prospettazione attorea dei fatti di causa, che IGM ha soddisfatto un debito di Sannio Strade verso la Moccia

h

Irme, ossia un debito di società collegata all'Ati, ed anzi risulta che i soci di Sannio Strade erano proprio le società dell'Ati, come riferito dalla controparte nella memoria di replica 183 <sup>c.p.c.</sup> e nella memoria istruttoria di replica 184 c.p.c., per cui sussisteva quel collegamento rilevante ex art. 2359 c.c., in cui è rinvenibile il corrispettivo della cessione, e quindi la causa onerosa che giustifica l'intervento della IGM.

2.1.- I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono inammissibili, ed il quarto motivo è infondato.

Occorre premettere che la sentenza della Corte partenopea ha ritenuto la cessione di credito inefficace ex art.64 l.f., in quanto atto a titolo gratuito, non essendo stata fornita la prova della giustificazione causale giuridicamente rilevante della cessione di credito in adempimento del debito non della parte, ma del terzo Sannio Strade scarl.

Il decisum della sentenza impugnata è chiaro, alle pagine 5 e 6, primi due capoversi, nel riferimento all'art.64 lf. ed all'atto a titolo gratuito.

Dopo avere così statuito, la Corte del merito è scesa anche all'esame del secondo motivo di gravame, relativo alla revocabilità ex art.67, 1° comma n.2 c.p.c., così argomentando sul mezzo anomalo di pagamento, con palese

h

superfluità della pronuncia, visto che ai fini della dichiarazione di inefficacia l'accoglimento della domanda ex art.64 c.p.c. rendeva inutile ogni valutazione sulla diversa domanda, produttiva del medesimo effetto.

Ne consegue che la parte decisionale della pronuncia è circoscritta alla statuizione relativa alla domanda ex art.64 l.f., da cui l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, relativi alla parte della pronuncia resa in relazione all'art.67 l.f.

Il quarto motivo, che è inteso a far valere l'erroneità della pronuncia per la violazione dell'art. 64 l.f. in relazione all'art.1180 c.c., a tacere dal profilo di genericità del quesito di diritto ex art.366 bis c.p.c. razione temporis applicabile, è infondato.

Come ritenuto dalle S.U. nella pronuncia 6538/2010, nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 della legge fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il

disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.

Ciò posto, si deve rilevare che nella specie la ricorrente non ha mai dedotto nel giudizio di merito lo specifico vantaggio della IGM in relazione al pagamento del debito della Sannio strade, né neppure in tesi potrebbe ritenersi a riguardo sufficiente il mero collegamento di detto terzo con l'Ati.

3.1.- Vanno pertanto dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso e va respinto il quarto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il quarto motivo, inammissibili gli altri; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2015

Il Consigliere est.

*R.H. Di Vito*



Il Presidente

*[Handwritten signature]*

